

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Ordinanza 4 luglio - 11 settembre 2018, n. 21984

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente-  
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -  
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -  
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -  
Dott. SPENA Francesca - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1931/2017 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO IROLLO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5682/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

RILEVATO CHE:

1. D.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, decidendo all'esito del ricorso ex art. 445 c.p.c., comma 6, rigettava il ricorso proposto per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13. A motivo del ricorso ha formulato due motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. come primo motivo di ricorso D.P. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., nonché in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c.. Lamenta che non sia stata rilevata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancato rispetto dei termini dell'art. 195 c.p.c., determinata dal fatto che il c.t.u. non aveva mai inoltrato alle

parti la bozza dell'elaborato ed aveva depositato direttamente nel fascicolo informatico la consulenza in data 9/6/2015, oltre la scadenza dei termini per il deposito. Nullità che era stata fatta valere nel primo atto difensivo successivo la scadenza del termine, rappresentato dal ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.

2. Come secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, nonché del D.M. Sanità 5 febbraio 1992, artt. 1, 2 e 3. Lamenta che, come rilevato nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, il c.t.u. non aveva applicato le tabelle, non indicando per ciascuna patologia il relativo grado d'invalidità, nè fornendo gli elementi per comprendere come fosse giunto a riconoscere una percentuale complessiva del 67%.

3. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 23493 del 09/10/2017) che dell'art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito dal comma 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d'ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta.

La novella ha perseguito l'obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell'elaborazione dei risultati dell'indagine peritale. La dialettica tra l'ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all'udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d'ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo.

4. Nel richiamato arresto si è aggiunto che l'omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., sicchè, come già affermato da questa Corte per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni (v. Cass. 24/01/2013, n. 1744), tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Il che nel caso è avvenuto, in quanto la nullità è stata tempestivamente fatta valere con il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, che costituisce l'atto difensivo nel quale devono essere esplicitate le critiche alla c.t.u. già preannunciate con la dichiarazione di dissenso (v. Cass. n. 12332 del 15/06/2015).

5. La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.

6. Nel caso, tale sanatoria non si è verificata, in quanto il Tribunale ha ritenuto che le osservazioni critiche del ricorrente alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p.o. non fossero significative, avuto riguardo alle patologie diagnosticate ed al giudizio di gravità di ciascuna di esse, ed ha quindi rigettato il ricorso senza recuperare il contraddittorio tecnico con l'ausiliare che l'art. 195 c.p.c., comma 3, ha voluto assicurare.

7. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo che esplicita le riscontrate lacune dell'elaborato peritale posto alla base della sentenza impugnata.

8. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, nella persona di diverso Giudice del lavoro, che dovrà procedere a nuovo giudizio con rinnovazione degli atti nulli ed ai successivi incombenti.

9. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018.